

ACCORDO QUADRO

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA (di seguito denominata anche Università o Ateneo), con sede in Parma, via Università n. 12 (Codice Fiscale/Partita IVA 00308780345), P.E.C.: protocollo@pec.unipr.it, in persona del rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo, o da suo delegato, autorizzato alla stipula della presente convenzione

e

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito, per brevità, anche CREA), con sede legale in Roma, Via della Navicella, 2/4, C.F. 97231970589, P. IVA 08183101008, P.E.C.: crea@pec.crea.gov.it nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Carlo GAUDIO,, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, di seguito indicate, anche, congiuntamente e/o singolarmente Parti e/o Parte,

PREMESSO CHE

L'Università degli Studi di Parma è una comunità ad autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e ordinata in forma di istituzione pubblica dotata di personalità giuridica senza scopo di lucro. L'Università informa la propria attività ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, dei Trattati dell'Unione Europea, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e partecipa alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca di cui al Trattato U.E.;
- fine dell'Università è concorrere allo sviluppo della società attraverso la promozione culturale e civile della persona e l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della solidarietà internazionale e della salvaguardia dell'ambiente. Persegue tale fine attraverso la promozione,

	l'elaborazione e la diffusione del sapere scientifico, l'istruzione superiore, la
	formazione, anche permanente, il dialogo con la società quale fattore di sviluppo
	economico-sociale mediante il trasferimento delle conoscenze sul territorio (Terza
	missione). Ciò, garantendo il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento, dello
	studio, al servizio della società, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona umana;
	- l'Università, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, promuove e
	utilizza forme di cooperazione con altre Università ed Enti italiani e stranieri, pubblici
	e privati, in conformità agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca
	e di insegnamento, nel rispetto della libertà dei singoli;
	- l'Università, per il conseguimento di tali finalità, promuove e utilizza forme di
	cooperazione e collaborazione con altre istituzioni, anche in ambito locale, in quanto
	strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica e
	della propria attività didattica, nell'ottica di porsi quale strumento di crescita e
	sviluppo del territorio;
	- Il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie, costituito con Decreto Rettorale n.
	897, Prot. 53614 del 06 aprile 2016, ha come Visione la inscindibilità ricerca-didattica
	e le attività di terza missione. Le attività formative del sapere e del saper fare sono
	principalmente indirizzate alla formazione di un cittadino nello spazio europeo e
	internazionale, all'educazione dello studente alla professione medico-veterinaria, a
	beneficio della sostenibilità del territorio e dello sviluppo della società, senza barriere
	geografiche, culturali, socioeconomiche, etniche e confessionali. La Missione del
	Dipartimento è la creazione di conoscenza nell'ambito delle scienze medico
	veterinarie, la sua diffusione nella professione e la sua conservazione a tutela del
	patrimonio zootecnico, degli animali da affezione, nella gestione degli animali selvatici,
	degli animali esotici e degli animali non convenzionali. Promuove la sostenibilità nel

territorio in armonia con le specie animali in produzione zootecnica in esso allevate.

Tutela gli aspetti sanitari dei prodotti di origine animale o dei suoi derivati a favore del consumatore e della società.

- il Dipartimento di Medicina e Veterinaria dell'Università di Parma è la struttura organizzativa fondamentale per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché per il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione e per le attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;

- Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA):

- è l'Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, che valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione, anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile;

- individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso il miglioramento genetico e l'applicazione e lo sviluppo delle biotecnologie;

- fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e Province Autonome, nell'ambito della normativa vigente e favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese;

- è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite nel Piano triennale di attività;

- sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico, forestale e agroindustriale;

- opera in raccordo con le Università, con gli altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni

sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

- Università e CREA intendono avviare un progetto di una collaborazione finalizzata a favorire lo sviluppo di iniziative comuni promuovendo la realizzazione di progetti anche sul piano internazionale, nonché di formare nuove figure professionali che siano parte attiva operativa nel sistema produttivo;

- è interesse comune delle Parti, pertanto, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, dei rispettivi ordinamenti, nonché del quadro normativo di riferimento, dare avvio a una forma collaborazione continuativa, attraverso un rapporto non episodico di cooperazione, per la promozione e realizzazione di iniziative condivise e attività, al fine di valorizzare le rispettive attività e funzioni nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno;

Tutto ciò premesso, l'Università e CREA,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono da intendersi, qui, integralmente riportate e trascritte.

Art. 2 (Oggetto)

Oggetto del presente Accordo Quadro è quello di realizzare una collaborazione didattica e scientifica, anche mediante la presentazione di progetti di ricerca in collaborazione.

Art. 3 (Tipologia delle azioni programmatiche e Accordi attuativi)

Università e CREA realizzeranno tale collaborazione in settori disciplinari specifici che saranno definiti mediante accordi attuativi, sentiti i propri Centri e Strutture interessati, redatti nel rispetto di quanto già stabilito dal presente accordo quadro, al

quale dovrà essere peraltro fatto espresso richiamo, che dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo e che saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive procedure interne.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale, economico - finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Lo svolgimento di attività o servizi a prestazioni corrispettive tra il CREA, o suo personale, e l'Università, o suo personale, non rientrano nella disciplina della presente convenzione quadro, né possono rientrare in eventuali accordi attuativi della medesima e, pertanto, se del caso, devono formare oggetto di appositi contratti a termini di legge secondo la natura del singolo rapporto da regolamentare.

Nessuna attività può iniziare prima dell'approvazione e stipula del relativo accordo attuativo.

Nella realizzazione della collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro, Università e CREA potranno, d'intesa, utilizzare le attrezzature e i servizi di ciascun Ente al fine di svolgere attività scientifica ed attività didattiche complementari alla formazione culturale di studenti, laureandi e laureati, nonché alla formazione didattico scientifica dei candidati ammessi al conseguimento del Dottorato di Ricerca, tirocini, scuole di Specializzazione, Corsi di perfezionamento ed altri corsi attivati presso l'Università, secondo quanto indicato nei successivi accordi attuativi nei quali saranno declinate specificatamente le modalità di cui sopra e nel rispetto della rispettiva normativa.

Art. 4 (Comitato di indirizzo strategico)

È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Protocollo,

un Comitato di indirizzo strategico, con il compito monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da 2 (due) componenti per la Università e 2 (due) per il CREA; le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti dello stesso potranno essere eventualmente modificate tramite comunicazione scritta tra le Parti.

Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per le fasi operative del presente Protocollo, per quanto concerne il CREA, del supporto dei propri Centri di ricerca con il proprio personale e consulenti, anche per la stipula di apposite convenzioni attuative; per quanto concerne l'Università, della rete dei propri collaboratori, attraverso i Comitati consultivi e Gruppi tematici di lavoro appositamente costituiti.

Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Accordo Quadro, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Art.5 (Attivazione delle azioni programmatiche)

Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Protocollo d'Intesa, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predisporre un rapporto che, tra l'altro, include:

- le fasi in cui si sviluppa l'azione;

- le procedure attuative;	
- i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;	
- l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;	
- i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;	
- i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali soggetti interessati.	
Le Parti, sulla base della proposta di cui all'articolo 4 e al precedente comma, promuovono la sottoscrizione di accordi attuativi da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si intende intraprendere. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai Codici di comportamento/Etici dei dipendenti pubblici e in vigore nell'Ateneo.	
Art.6 (Proprietà e utilizzazione dei risultati e dei segni distintivi delle parti)	
Fermo restando che ciascuna delle parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui alla presente convenzione, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione finanziaria e secondo l'apporto inventivo fornito dalle parti, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca.	
Negli accordi attuativi saranno previste clausole specifiche relative alla modalità di protezione, di ripartizione degli oneri, gli usi consentiti e le regole per la difesa dei diritti di proprietà industriale.	
La pubblicazione dei risultati scientifici ottenuti nell'ambito del presente Accordo Quadro verrà effettuata previo accordo tra le Parti. L'ordine degli autori verrà stabilito	

tenendo conto dell'effettivo contributo dato al lavoro in questione. Questi accordi non devono comunque ritardare la pubblicazione dei risultati scientifici.

La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle parti alcun diritto di usare, il nome, o altro segno distintivo dell'altra parte (includere abbreviazioni). Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti negli accordi attuativi in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo del logo dell'Università di Parma.

Art. 7 (Tirocini sperimentali e tesi di Laurea e dottorato)

Gli studenti dell'Università iscritti ai relativi corsi universitari potranno partecipare alle attività oggetto del presente Accordo Quadro, ai fini del tirocinio sperimentale e della preparazione delle relative tesi di laurea e di dottorato secondo le modalità definite negli appositi accordi attuativi.

Art. 8 (Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna a garantire al proprio personale le coperture assicurative previste dalle vigenti norme, nonché a far rispettare al proprio personale coinvolto nelle attività oggetto del Protocollo le norme di sicurezza valide nella sede in cui il personale esplica l'attività in oggetto. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle rispettive sedi.

Art. 9 (Norme comportamentali)

Il personale di una delle due Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività del presente Accordo Quadro è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.

Le parti si impegnano, anche negli accordi attuativi, a far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori, studenti la massima riservatezza sui dati, le informazioni e i

risultati dell'attività svolta nell'ambito ed in conseguenza della presente convenzione, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art. 10 (Norme per il personale)

Per il personale dell'Università e del CREA impegnato nell'espletamento delle attività di cui al presente Accordo Quadro, l'attività svolta non costituisce, ad alcun titolo, presupposto o titolo per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli Enti ospitanti.

Art. 11 (Durata, rinnovo, e risoluzione)

Il presente Accordo Quadro ha validità 4 (quattro) anni a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo espresso accordo tra le Parti. Il rinnovo deve essere approvato dai rispettivi organi competenti secondo le rispettive procedure interne.

Le Parti possono risolvere l'accordo nei casi di inadempimento grave e/o ritardi non sanati entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere da trasmettersi a mezzo P.E.C.

Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione del contratto opererà di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c. e non incide sulla parte di convenzione già eseguita, sulle attività in corso e sui singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della convenzione, che le parti concordano, fin d'ora, di portare a conclusione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 12 (Modifiche dell'accordo)

Qualsiasi modifica del presente Accordo Quadro dovrà essere concordata per iscritto tra l'Università e CREA ed approvata dai rispettivi organi competenti, ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe le parti.

Art. 13 (Oneri finanziari)

La presente Convenzione non prevede apporti né oneri a carico delle parti. I singoli accordi attuativi, approvati dai rispettivi organi competenti, prevederanno e disciplineranno gli apporti e gli impegni di spesa eventualmente conseguenti per ciascuna delle Parti, nei limiti delle disponibilità di bilancio presenti e future.

Art. 14 (Controversie)

Università e CREA convengono che tutte le controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione, esecuzione e validità del presente Accordo Quadro, non definite a livello di accordo bonario siano devolute alla competenza del Foro di Roma.

Art. 15 (Oneri fiscali)

Le Parti danno atto che il presente Accordo, redatto in singola copia e sottoscritto con firma digitale, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.

La convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa ed è a carico dell'Università e di CREA in parti uguali. Al suo versamento provvede l'Università di Parma in modalità virtuale, in virtù di Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, protocollo n. 10241/97 del 22/08/1997, che provvederà a chiedere la corresponsione della quota di competenza a CREA, previa richiesta inoltrata via PEC.

Art. 16 (IVA)

Il presente Accordo Quadro è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72 punto 20.

Art. 17 (Tutela dei dati personali)

Le Parti, in qualità di titolari autonomi, s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi

all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") come novellato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101, recante: "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679" e dalla relativa normativa di riferimento. Titolare, per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo, è l'Università degli Studi di Parma come sopra individuata, denominata e domiciliata. Il Comitato di indirizzo strategico, sopra indicato, ha il compito di vigilare sul trattamento e la protezione dei dati in conformità a quanto previsto per legge e nel Regolamento di Ateneo.

Per quanto riguarda l'Università degli Studi di Parma, l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione del sito istituzionale al link dedicato Privacy (<https://www.unipr.it/privacypolicy>).

Per quanto riguarda il CREA l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione del sito istituzionale al link dedicato Privacy: <https://www.crea.gov.it/privacy-policy>

Art. 18 (Responsabilità amministrative)

L'Università dichiara di aver adottato, in adempimento a quanto previsto dalla vigente normativa, idonei strumenti di prevenzione del rischio corruttivo, di programmazione e governance, consultabile sul sito internet: www.unipr.it.

A tale fine, CREA dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e degli strumenti adottati dall'Università per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

CREA dichiara di aver adottato idoneo modello organizzativo conformemente a quanto previsto dai paragrafi precedenti. A tale fine, la Università dichiara di conoscere ed

accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal CREA (consultabile sul sito internet: www.crea.gov.it) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

Art. 19 (Sicurezza nei luoghi di lavoro)

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, si stabilisce che i datori di lavoro delle parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal testo unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

Il personale delle parti che si dovesse recare presso le sedi dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria vigenti presso la parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno anche essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, l'impegno ad attenervisi. Le parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso gli Enti di cui al presente accordo, i soggetti cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. n.81/2008 sono individuati nel datore di lavoro della struttura ospitante, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lgs. n.81/2008 e dell'art. 4 del D. Lgs. n. 230/1995. In questo caso le parti concordano che il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008) e, se prevista, la Relazione di Radioprotezione (art. 61, comma 2, D. Lgs. n. 230/1995) nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia,

verranno inviati dalla struttura ospitante alla struttura di provenienza del personale.

Si rimanda agli specifici accordi/atti esecutivi l'individuazione, nel dettaglio, dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza nonché le modalità per il corretto adempimento degli obblighi stessi e le competenze relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti di lavoro, degli impianti, delle macchine e delle attrezzature in uso alle parti.

Le parti si impegnano ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti nelle rispettive sedi, nella consapevolezza che la violazione di tali obblighi di condotta possa costituire causa di risoluzione della presente convenzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 20 (Copertura assicurativa)

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative, previste dalla vigente normativa, ivi comprese quelle in materia di responsabilità civile e di infortuni, dei propri dipendenti, collaboratori e studenti che, a vario titolo, saranno coinvolti nell'attuazione della presente convenzione e dei relativi accordi attuativi.

Negli accordi attuativi, le parti stabiliranno le modalità concrete per la corretta attuazione di quanto sopra.

Art. 21(Norme finali)

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Il presente Protocollo di Intesa è sottoscritto digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990 nr. 241. Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA Il Presidente - Prof Carlo Gaudio

Università di Parma - Il Rettore – Prof. Paolo Andrei

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le Parti approvano specificamente la disposizione di cui agli art. 11, 12, 14, 16,17.

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Il Presidente - Prof Carlo Gaudio

Università di Parma - Il Rettore – Prof. Paolo Andrei